

Le ultime novità antiriciclaggio per gli studi professionali

Genova, 30 maggio 2016

Dott. Marco Abbondanza



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Studio Associato
ABBONDANZA - GRASSO

II GAFI (FATF)

Costituito nel **1989** in occasione del G7 di Parigi, il Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (**GAFI**) o Financial Action Task Force (**FATF**) è un organismo intergovernativo che ha per scopo l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di lotta al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo.



Il rapporto GAFI sulla valutazione del sistema italiano di prevenzione antiriciclaggio



In generale, rispetto al precedente esercizio di valutazione (2005), il livello di Technical Compliance (Adeguatezza Tecnica) dell'Italia è stato valutato nettamente migliorato in molteplici aree – soprattutto per ciò che concerne le misure preventive e di vigilanza degli intermediari finanziari.

L'Italia dispone di un robusto quadro giuridico e istituzionale per la lotta al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo. Le misure previste sono particolarmente solide in materia di: valutazione dei rischi, applicazione delle leggi, confisca, sanzioni finanziarie mirate, misure preventive e di vigilanza sugli intermediari finanziari, e trasparenza delle persone giuridiche e degli istituti giuridici.

Ma lo sono meno per ciò che concerne: sanzioni per il reato di riciclaggio e la violazione degli obblighi antiriciclaggio; **misure preventive relative alle professioni.**



Il rapporto GAFI sulla valutazione del sistema italiano di prevenzione antiriciclaggio – le professioni



La comprensione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo tra i professionisti è eterogenea e, complessivamente, **molto meno matura** rispetto, al settore finanziario. La situazione risente della mancata adozione di normativa secondaria a supporto del D.Lgs. 231/2007 . Tale normativa fornirebbe alle professioni una visione molto più chiara delle procedure necessarie in materia di mitigazione del rischio.

Pertanto si è raccomandato di:

- adottare normativa secondaria (o, perlomeno, linee guida) che contempli tutti i settori delle professioni , in modo da rafforzare la sensibilizzazione in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- fornire orientamenti esaustivi predisposti da UIF e Autorità di vigilanza;
- intensificare l'attività di formazione



La IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio

(da recepire entro il 26 giugno 2017)



Con riferimento alle misure di **adeguata verifica**, viene evidenziato come le stesse dovranno applicarsi, oltre che nelle ipotesi già previste dalla normativa vigente, **anche**:

- alle **operazioni occasionali che rappresentino un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro**;
- ai soggetti che **negozano beni, quando eseguono operazioni occasionali in contanti di importo pari o superiore a 10.000 euro**.

Inoltre, non è più prevista l'**individuazione *ex ante*** di ipotesi di adeguata verifica **semplificata**, né è considerata l'**esenzione** dall'obbligo *tout court* in caso di adeguata verifica semplificata (si passerà a determinare semmai un rischio più basso).



La IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio

(da recepire entro il 26 giugno 2017)



Misure rafforzate : parificazione delle **PEP “domestiche”** a quelle estere.

Viene prevista l’inclusione dei **reati fiscali** fra i reati presupposto del riciclaggio.

La direttiva **non** impone obblighi di registrazione, ma solo di **conservazione dei dati** .

L’utilizzo del **risk based approach** è ritenuto indispensabile dal legislatore comunitario. Viene confermato il principio di **proporzionalità** (art. 3 D.Lgs. 231/2007), in particolare per i professionisti. Ma è ineludibile la necessità di istituire **procedure** per la valutazione del rischio, anche per dimostrare alle Autorità di vigilanza che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio.



La IV Direttiva UE in materia antiriciclaggio

(da recepire entro il 26 giugno 2017)



Una rilevante novità della direttiva riguarda la previsione di un **registro centrale** (pubblico) in ciascuno Stato membro con le informazioni sui **titolari effettivi** (*beneficial owners*) al quale possano accedere le Autorità e i soggetti obbligati dalla normativa. Viene comunque precisato che i soggetti obbligati, per rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela **non** dovranno basarsi esclusivamente su tale registro, ma dovranno comunque utilizzare un approccio basato sul rischio.

Nel Considerando della direttiva viene poi ribadita l'opportunità di prevedere sanzioni e misure amministrative **“effettive, proporzionate e dissuasive”** in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Studio Associato
ABBONDANZA - GRASSO

La depenalizzazione di alcuni reati antiriciclaggio (reati previsti in origine dal D.Lgs. 231/2007)

D.Lgs. 15.1.2016 n. 8

In vigore **dal 6 febbraio 2016**



OBIETTIVI :

- Deflazionare il sistema penale
- Rendere più effettiva la sanzione

Clausola generale :

vengono trasformate in illeciti amministrativi tutte le violazioni per le quali è prevista LA SOLA PENA DELLA MULTA O DELL'AMMENDA



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Studio Associato
ABBONDANZA - GRASSO

La depenalizzazione di alcuni reati antiriciclaggio :

(Le fattispecie depenalizzate)

Violazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione	Art. 55 comma 1 Multa da 2.600 a 13.000 euro	Art. 55 comma 6 Qualora gli obblighi siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, la sanzione è raddoppiata.
Violazione agli obblighi di registrazione (omessa, tardiva o incompleta) di cui all'art. 36	Art. 55 comma 4 Multa da 2.600 a 13.000 euro	
Violazione degli obblighi di comunicazione ex art. 36 comma 4 (omessa, tardiva o incompleta) per gli agenti di cambio, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria	Art. 55 comma 7 Multa da 2.600 a 13.000 euro	



La depenalizzazione di alcuni reati antiriciclaggio

(Le nuove sanzioni amministrative)

Violazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di identificazione	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro	Qualora gli obblighi siano assolti avvalendosi di mezzi fraudolenti : Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro
Violazione agli obblighi di registrazione (omessa, tardiva o incompleta) di cui all'art. 36	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro	
Violazione degli obblighi di comunicazione ex art. 36 comma 4 (omessa, tardiva o incompleta) per gli agenti di cambio, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria	Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro	



La depenalizzazione di alcuni reati antiriciclaggio

(Le perplessità)



AUMENTO SPROPORZIONATO DEGLI IMPORTI
(problema del cumulo)



PALESE CONTRASTO CON LA IV DIRETTIVA UE
(le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive)



COMPORTAMENTI FRAUDOLENTI PER OSTACOLARE
L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CHE HA COMPIUTO
L'OPERAZIONE, NON COSTITUISCONO PIU' REATO MA
UNICAMENTE ILLECITO AMMINISTRATIVO



La depenalizzazione di alcuni reati antiriciclaggio : (il favor rei)

**Procedimento penale
pendente
già definito con
sentenza/decreto di
condanna**

Il giudice dell'esecuzione
revoca la sentenza/decreto,
venendo meno gli effetti
penali

D. Lgs. 15 gennaio 2016 n. 8

Entrato in vigore il 6 febbraio 2016

**Procedimento penale
pendente
non ancora definito**

Il fascicolo dovrà essere
trasmesso all'autorità
amministrativa competente
entro 90 gg.

**Non pende alcun
procedimento penale**

Il fatto verificatosi anche in
precedenza al 6.2.2016, verrà
sanzionato dall'autorità
amministrativa



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Studio Associato
ABBONDANZA - GRASSO

L'utilizzo del contante

(Il nuovo limite)

≤ 12.500	< 5.000	< 12.500	< 5.000	< 2.500	< 1.000	< 3.000
Dal 14.3.04 al 29.4.08	Dal 30.4.08 al 24.6.08	Dal 25.6.08 al 30.5.10	Dal 31.5.10 al 12.8.11	Dal 13.8.11 al 5.12.11	Dal 6.12.11 al 31.12.15	Dal 1.1.2016



L'utilizzo del contante

(precisazioni)

-Libretti al portatore : la soglia **rimane a 999,99 euro**



-**Trasferimento libretti al portatore** : la nuova soglia di 2.999,99 euro riguarda anche il trasferimento di libretti al portatore (ciascuno però entro 999,99)

- Per violazioni precedenti entro il 31.12.2015 : in assenza di una specifica norma, **non si applica il favor rei**

L' obbligo del POS (Point of Sale)

La legge di Stabilità 2016 ha esteso l'obbligo per i commercianti e i professionisti di accettare pagamenti mediante carte di credito, oltre che di debito, anche per piccoli importi inferiori a 5 euro, **tranne nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.**

In attesa di DM attuativi per stabilire :

- **le commissioni interbancarie** per le operazioni tramite carta di debito a uso dei consumatori in conformità alla normativa europea, al fine di promuovere l'utilizzo delle carte di debito o di credito in particolare per i pagamenti di importo contenuto.
- le fattispecie costituenti illecito e le relative **sanzioni** amministrative pecuniarie.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Studio Associato
ABBONDANZA - GRASSO

Contrasto del finanziamento al terrorismo

Con Comunicazione del **18.4.2016** l'UIF ha posto l'accento sull'importanza, in un contesto di sensibile crescita della minaccia terroristica, che i destinatari degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231 del 2007 siano in grado di rilevare elementi di sospetto riconducibili al suo finanziamento.

Non esistono indicatori di anomalia per i professionisti, ma solo per le banche (Indicatori 20 e 21 del 24.8.2010).



Elementi di valutazione suggeriti dall'UIF :

- profilo soggettivo del cliente
- area geografica dell'operazione
- commercio di beni riconducibili alle aree occupate
- operazioni con società petrolifere di ridotto standing
- utilizzo distorto di enti associativi a carattere non lucrativo
- trasferimento fondi tramite money transfer e ricorso a valute virtuali
- raccolta fondi on line attraverso piattaforme di crowdfunding



La formazione del personale

Gli obblighi FPC per commercialisti

Art. 54 D.Lgs. 231/2007 : Formazione del personale
I professionisti e gli Ordini adottano misure **di adeguata formazione del personale e dei collaboratori** al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.



Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto nell'Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali.

Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, **la normativa antiriciclaggio** e le tecniche di mediazione.



L'ADOZIONE DI IDONEI E APPROPRIATI SISTEMI E PROCEDURE (Art. 3 D. Lgs. 231/2007 – Principi generali)

Le misure di cui al presente decreto si fondano anche sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari delle disposizioni in esso previste, **i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure** in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia dell'osservanza delle disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.



Anche la IV Direttiva UE sottolinea la necessità in capo ai professionisti di adottare vere e proprie procedure ai fini del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.



Il manuale delle procedure per gli studi professionali

(scopo e ambito di applicazione)

Con l'intento di fornire un ausilio ai Colleghi è stato redatto il Manuale delle procedure per gli studi professionali che, oltre a fornire i richiami alla normativa ed alcuni suggerimenti operativi, può costituire un utile esempio per strutturare **le procedure** del proprio studio, tenendo conto anche dell'eventuale esistenza di una propria società di servizi.



Le procedure riportate costituiscono **solo una indicazione** per agevolare i Colleghi nella definizione di una procedura nell'ambito del proprio studio, tenendo conto della propria dimensione e della propria struttura organizzativa.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Studio Associato
ABBONDANZA - GRASSO

Il manuale delle procedure per gli studi professionali (Struttura)

PROCEDURE per :

1. La gestione dell'incarico professionale
2. La formazione
3. La valutazione del rischio
4. La conservazione e la registrazione dei dati
5. La segnalazione di operazioni sospette
6. Il monitoraggio delle infrazioni all'uso del contante
7. Il controllo costante
8. Il controllo interno



GRAZIE PER L'ATTENZIONE



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Studio Associato
ABBONDANZA - GRASSO